

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 24/40/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso proposto da Lumen 90 S.r.l., esercente il commercio all'ingrosso di apparecchi illuminanti non di uso domestico, avverso avvisi di accertamento analitici presuntivi, IVA, IRAP e IRES anno 2004, dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Monza e Brianza sul presupposto che fosse legittimo l'operato dell'Ufficio basato sullo scostamento tra il dichiarato e l'accertato con inversione dell'onere della prova. Prova non fornita dalla contribuente a giustificazione dello scostamento rilevato in sede di contraddittorio cosa che ha determinato una presunzione dotata dei requisiti di gravità e conferito legittimità all'avviso di accertamento.

Appella la contribuente censurando la sentenza impugnata ed asserendo:

- di non disporre di magazzino e di attrezzature per la custodia, il trasporto e la movimentazioni delle merci;
- di aver documentato che la consegna delle merci avveniva prevalentemente direttamente dal produttore al cliente finale;
- che l'unico motivo che causava lo scostamento era l'inclusione dei compensi erogati agli amministratori nel rigo F12 (spese per lavoro dipendente) anziché nel rigo F13 (spese per acquisto di servizi);
- di aver documentato che il margine di ricarico medio applicato era del 49,15% percentuale più che congrua tenuto conto del grado di commercializzazione.

Contesta l'operato dell'Ufficio che conduce a risultati inattendibili con ricarico al 64,35% rapportato al costo del venduto e al fatturato dallo stesso rielaborato.

Fa presente che gli studi di settore sono annoverabili tra le presunzioni semplici per cui da sole non sono sufficienti a provare un accertamento induttivo. Spetta, infatti, all'Ufficio provare l'esistenza di gravi incongruenze tra quanto dichiarato e quanto attribuibile alla contribuente e che l'unico dato non congruo allo studio di settore è la collocazione del compenso degli amministratori nel rigo errato.

Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.

Controdeduce l'Ufficio confutando le argomentazioni di controparte e asserendo la correttezza del proprio operato non avendo la contribuente in sede di contraddittorio giustificato lo scostamento per cui si è determinata una presunzione grave che legittima l'avviso di accertamento. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover accogliere l'appello della contribuente in quanto contrariamente all' assunto dell'Ufficio, gli studi di settore non comportano alcuna inversione dell'onere probatorio, in quanto: "La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto,, la

sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'arca dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards " o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente".

(Cassazione a Sezioni Unite Sent. n. 26635/2009).

Nel caso di specie alle giustificazioni della contribuente in sede di contraddittorio l'Ufficio nulla ha dimostrato in merito allo standard prescelto né ha indicato le ragioni per le quali sono state disattese le giustificazioni addotte dalla contribuente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente in complessivi € 800,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Commissione accoglie l'appello della contribuente e, in riforma della sentenza impugnata annulla l'avviso di accertamento.

Condanna l'Ufficio al pagamento, in favore della contribuente, delle spese processuali che liquida equitativamente in complessivi € 800,00 oltre accessori di legge.